



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
REGOLAMENTO

MARZO 2010

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ARCH. GILBERTO ALICE
RESPONSABILE AREA URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

GEOM. DANIELE CANDELO, ARCH. MARILISA AUGERI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 24 DEL 31/03/2010

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del regolamento

Il presente regolamento, redatto in linea con le vigenti disposizioni in materia e con gli indirizzi resi disponibili dall'Assessorato alla Polizia Locale della Regione Piemonte, disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico.

Si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

Dal punto di vista estetico, gli impianti pubblicitari dovranno essere progettati in modo tale che sia la scelta dei materiali che dei colori e della grafica del messaggio, rispettino il contesto architettonico, paesaggistico ed ambientale nel quale saranno collocati.

Si richiamano le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 228 del 14.06.1993 e n. 127 del 18.04.1996 in merito alla perimetrazione del centro abitato e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 06.11.2007 in merito all'approvazione del verbale con la Provincia di Torino per la delimitazione del centro abitato interno alle strade provinciali n. 185 e n. 186.

Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 13.03.1995.

Art. 2 - Definizioni

Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono le "insegne di esercizio, i cartelli, le sorgenti luminose, ecc.", così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i mezzi pubblicitari di seguito indicati, per i quali è richiesta l'autorizzazione all'installazione anche ai sensi della normativa urbanistico-edilizia, sono definiti Impianti pubblicitari:

- Insegna di esercizio
- Preinsegna
- Cartello
- Altro Impianto di Pubblicità e Propaganda
- Bachecca
- Vetrinetta

Sono altresì definiti Impianti pubblicitari, le strutture permanenti, comunque realizzate, finalizzate alla messa in opera di Striscioni, Locandine e Stendardi o Bandiere.

Art. 3 - Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione

La effettuazione di particolari forme di pubblicità soggetta a specifica regolamentazione, è disciplinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

Costituiscono forme particolari di pubblicità:

- pubblicità temporanea
- pubblicità fonica o sonora
- pubblicità sui veicoli
- volantaggi o similari
- sorgenti luminose e proiezioni luminose
- segnaletica stradale pubblicitaria
- pubblicità sanitaria
- targhe

CAPO II

CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 4 - Insegne di esercizio

L'insegna di esercizio si identifica nella scritta a caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e che ha la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.

Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:

- a) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio).
- b) insegna frontale
- c) insegna a bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione)
- d) insegna a bandiera verticale (in aggetto da una costruzione)
- e) insegna a tetto
- f) insegna su pensilina
- g) insegna sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali

Le insegne a tetto e), su pensilina f), sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali g) sono vietate nel centro abitato.

Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate nel centro abitato sono le seguenti:

- per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) e d), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 mq e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1 mq

Inoltre:

- Le insegne possono coprire le ringhiere dei balconi e non devono sovrapporsi ad alcun elemento decorativo del fronte edilizio.
- E' vietata l'installazione di insegne sotto ai balconi e possono essere collocate dentro le luci delle finestre fatte salve le verifiche aeroilluminanti.

Le dimensioni massime delle insegne di esercizio poste fuori dai centri abitati collocate parallelamente all'asse della carreggiata o in aderenza ai fabbricati destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali possono raggiungere i 20 mq. Nel caso la facciata dell'edificio in cui ha sede l'attività superi i 100 mq la superficie dell'insegna può essere aumentata in misura dei 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino ad un massimo di 50 mq.

Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e piste ciclabili, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a mt. 3,00 e 4,00.

La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare in valore assoluto di ml 1,20, comunque sempre nel rispetto dei 30 cm dal ciglio del marciapiede e dal bordo esterno della banchina.

Le insegne frontali devono essere installate immediatamente sopra lo stesso vano, senza superare i limiti della proiezione verticale della apertura del vano; in alternativa possono essere collocate interne al foro vetrina e non devono coprire più di 1/5 della superficie della vetrina stessa fatte salve le verifiche aeroilluminanti.

Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm 15.

Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le precedenti condizioni in merito alla distanza da terra per percorsi pedonali e ciclabili.

Inoltre devono avere le seguenti caratteristiche:

- non possono essere installate più di 4 insegne (2 per ogni lato)
- devono avere medesime caratteristiche tipologiche, materiali e dimensioni
- dimensione in larghezza non superiore in valore assoluto a 1,20 mt.

Art. 5 - Preinsegna

Si definisce preinsegna una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m.

I colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione all'attività esercitata.

E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione

Art. 6 - Cartello pubblicitario

Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi ad esclusione delle affissioni. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

I cartelli pubblicitari sono vietati nel centro abitato.

Art. 7 - Manifesto

Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diverso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.

Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale, eccetto quelli strettamente temporanei emessi da autorità giudiziaria, da pubblica amministrazione e, a seguito di incidenti o di calamità, dalle aziende o Enti erogatori di pubblici servizi.

Art. 8 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Può essere luminoso per luce indiretta.

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per il lancio di iniziative commerciali e per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.

L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Su tali mezzi, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

L'esposizione di striscioni e di stendardi è consentita previa autorizzazione.

Striscioni e stendardi se posti su pali della illuminazione pubblica, collocati al limite della carreggiata, devono avere il bordo inferiore distante almeno mt. 5,10 da terra.

Gli stendardi installati su pali della illuminazione pubblica, collocati all'interno del marciapiede, devono distare almeno mt. 3 dal suolo se la loro proiezione ricade completamente sul marciapiede.

In ogni caso il bordo inferiore di striscioni e stendardi posizionati al di sopra della carreggiata stradale deve risultare sempre superiore a m 5,10 rispetto al piano stradale.

L'esposizione è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.

Le locandine possono essere distribuite esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negozi.

Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:

- Fuori centro abitato: m 50;
- Centro Abitato: m 5.

Gli striscioni e gli stendardi non possono avere altezza superiore a m 1,0 e devono essere ancorati agli edifici o altri sostegni, previa apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 29 di cui al presente regolamento.

Art. 9 - Segno orizzontale reclamistico

Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.

Si applicano loro solo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.

Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 - Targhe

Si considera targa il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) recante una scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm 40 larghezza x 30 altezza.

Art. 11 - Bacheche

Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.

La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 5 dal filo esterno della muratura.

Art. 12 - Tende

Le tende sono dei manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi.

Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota dei marciapiede di mt. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed una sporgenza inferiore di almeno cm 30 rispetto alla larghezza dei marciapiede e comunque non superiore a mt. 2.

Per quanto riguarda l'installazione di tende pubblicitarie si osservano le seguenti disposizioni:

- devono essere rientranti, o riavvolgibili a fine orario

- riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra
- l'altezza delle scritte, di una o due righe, non deve essere comunque superiore a 20 cm.
- le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività
- devono essere poste sul pendente frontale parallelo all'edificio e su quelli laterali e non sulla falda della tenda

Art. 13 - Impianto a messaggio variabile

Si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili.

All'interno del centro abitato, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 2 minuti.

Art. 14 - Impianto di insegne o targhe coordinate

Per impianto di insegne o targhe coordinate si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne (più di tre) o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 6 mq.

Art. 15 - Vetrofania

Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata; in ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze.

Le vetrofanie non devono coprire più di $\frac{1}{2}$ della superficie della vetrina stessa fatte salve le verifiche aeroilluminanti.

Art. 16 - Pubblicità sui veicoli

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1 lettera g) e 56, comma 2 lettera d) del d.lgs. 285/92 (C.d.S) e art. 203, comma 2 lettera q) e 204, comma 2 lettera q) del d.p.r. n. 495/92 (Regolamento). Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione dei marchi e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi, alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari

- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi, unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e non deve essere realizzata mediante messaggi variabili.
- b) che sia realizzata mediante l'applicazione sul lunotto posteriore di pellicola della misura 100x12 cm.
- c) che sia realizzata mediante applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative fra loro.

La esposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92.

Art. 17 - Pubblicità sonora e fonica

La pubblicità fonica è autorizzata dal Comune, nel rispetto della normativa vigente e dei limiti stabiliti dalle disposizioni inerenti l'esposizione al rumore e dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

La pubblicità fonica effettuata con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori all'interno dei centri abitati è autorizzata in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

All'interno degli impianti sportivi e sul suolo pubblico se rivolta alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare interesse per la cittadinanza è ammessa la pubblicità fonica effettuata per conto altrui attraverso appositi apparecchi amplificatori e simili.

La pubblicità fonica è vietata nei Centri Storici e in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.

La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia e non è ammessa nelle zone aventi classe acustica II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Art. 18 - Impianti pubblicitari di servizio

E' definito impianto pubblicitario di servizio, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (quali paline, pensiline per fermata autobus, transenne parapetonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

La collocazione di impianti pubblicitari di servizio lungo i percorsi pedonali deve sempre garantire un passaggio libero conforme a quanto stabilito dal codice della strada e alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento di attuazione.

Art. 19 - Cartelli pubblicitari temporanei

Cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, devono essere autorizzati dal Comune sulla base delle modalità procedurali, sia se da collocarsi su suolo pubblico.

La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc ... o da persone giuridiche, dal responsabile o rappresentate di queste ultime.

E' consentita l'esposizione massima di n. 30 cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di mt 0.70 x 1.00 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze.

La collocazione di tali cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che i 10 giorni precedenti e le 24 ore successive.

I cartelli esposti su cavalletti relativi a messaggi pubblicitari riferiti alla attività della sede di esercizio sono autorizzati esclusivamente nelle aree cortilive private dell'esercizio stesso, tenendo comunque conto degli appositi ancoraggi per la sicurezza.

Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, per le attività culturali e sportive in generale, e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo.

E' vietata su tutto il territorio comunale l'esposizione di cartelli che rechino pubblicità di natura commerciale, al di fuori degli appositi spazi predisposti.

Art. 20 - Pubblicità nei cantieri edili

Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, quindi in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto. Tale pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. 507/93.

La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione, tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

Art. 21 - Gigantografie su ponteggi nei cantieri edili

Si intendono gigantografie su ponteggi le immagini e/o i messaggi riprodotti su teli di protezione apposti su ponteggi in occasione dei lavori edili.

Per le finalità a cui sono destinati, tali veicoli comunicazionali, si distinguono nelle seguenti tipologie: Artistica - Pubblicitaria - Mista.

Dove:

Per tipologie artistiche si intendono le gigantografie, di qualunque formato e dimensione riproducenti (esclusivamente) immagini riferite alle decorazioni delle facciate, a riprese fotografiche, a riproduzioni di opere d'arte.

Per tipologie pubblicitarie si intendono le gigantografie, di qualunque formato e dimensione, riproducenti messaggi pubblicitari a mezzo scritte e/o immagini.

Per tipologie miste si intendono le gigantografie che riproducono, in modo variamente combinato, tipologie artistiche con messaggi pubblicitari.

La collocazione delle suddette tipologie è consentita esclusivamente in occasione dello svolgimento di lavori edili ed è soggetta alle seguenti condizioni.

Le domande per l'installazione di gigantografie su ponteggi devono essere accompagnate da un bozzetto riproducente (in adeguata scala) le immagini previste.

L'impatto scenico riprodotto sulle gigantografie deve risultare compatibile con le caratteristiche dell'edificio e l'assetto urbano del contesto di riferimento. E ciò, particolarmente, in prossimità di luoghi con rilevanti pregi di carattere architettonico e/o naturalistico.

Le dimensioni delle gigantografie possono estendersi alla intera superficie del ponteggio nel caso di tipologie artistiche o di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

Qualora il periodo di installazione dei ponteggi ecceda la durata dei lavori a cui i medesimi sono preposti, per il periodo eccedente è consentita la collocazione di gigantografie ad esclusivo contenuto artistico.

È vietata la collocazione sul territorio comunale di gigantografie a tipologia pubblicitaria.

È consentita la collocazione di gigantografie a tipologia mista con il limite che la superficie destinata a messaggi pubblicitari, opportunamente confinata, non ecceda il 10% del totale della superficie autorizzata.

Art. 22 - Collocazione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Nelle aree di parcheggio non possono essere collocati cartelli e insegne di esercizio; gli altri mezzi pubblicitari sono ammessi su valutazione della Giunta Comunale.

Nelle stazioni di servizio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% dell'area occupata dalla stazione.

Lungo le corsie di accelerazione, di decelerazione, in corrispondenza degli accessi e lungo il fronte stradale delle stazioni di servizio, è concessa l'installazione di un cartello o impianto fisso, con misure massime di mq. 4,50, riproducente il marchio di fabbrica e la ragione sociale relativa all'attività esercitata.

Nelle stazioni di servizio, fatti salvi i limiti di cui ai commi 2 e 3, i messaggi pubblicitari da esporre devono avere un contenuto limitato all'attività esercitata o ai prodotti venduti.

Art. 23 - Segnali turistici e di Territorio

In merito ai segnali turistici e di territorio si rimanda alle disposizioni previste dall'art. 134 del regolamento c.d.s.

Art. 24 - Zona artigianale e commerciale in Area ICE1 del P.R.G.C.

Nella zona artigianale e commerciale in Area ICE1 del P.R.G.C. le insegne dovranno essere riordinate all'interno degli spazi liberi come di seguito specificate:

a) PUBBLICITA' PROSPICIENTE CORSO TORINO

- Le insegne delle attività (commerciali e/o produttive) dovranno essere situate esclusivamente nella zona delle fasce soprastanti il piano terra e il piano primo, di altezza pari allo spessore delle fasce stesse.
- Le insegne poste sulla fascia soprastante il piano terra, dovranno essere in ogni caso di larghezza pari allo spazio che intercorre tra le due colonne del porticato senza mai sovrapporsi anche parzialmente alle stesse.
- Le insegne poste sulla fascia soprastante il piano primo, dovranno essere in ogni caso:
 1. qualora la proprietà comprenda una sola campata (intendendo come campata la distanza che intercorre tra due colonne consecutive), di larghezza pari allo spazio intercorrente tra le due colonne.
 2. qualora la proprietà comprenda più campate, di larghezza pari allo spazio intercorrente tra due o più colonne, coprendo in quest'ultimo caso qualora ricorra il pluviale esistente.
- Le insegne potranno essere a cassonetto, illuminate da appositi tubi fluorescenti posti all'interno dello stesso, o in semplici pannelli illuminati da faretti esterni o con scritte alfanumeriche illuminate.
- E' fatto divieto di utilizzare qualsiasi altro tipo di insegna a bandiera o quant'altro non sia stato chiaramente esplicitato nelle presenti norme.
- Qual'ora un'attività comprende più di una campata (intendendo come campata la distanza che intercorre tra due pilastri consecutivi) sarà obbligo mantenere lo stesso colore dell'insegna per il numero di campate occupato dall'attività stessa.

b) PUBBLICITA' ATTESTANTE SULLE STRADE INTERNE ALL'AREA PRODUTTIVA

- le insegne potranno essere a bandiera con una sporgenza dal filo costruzione massima di 100 centimetri e comunque non oltre il filo del marciapiede esistente poste da terra a partire dal filo superiore del portone di ingresso all'attività o a cassonetto e/o con pannelli poste sopra il portone di accesso all'attività e non potranno superare un'altezza di 80 cm. e la larghezza del portone stesso; inoltre le insegne, esclusivamente con pannelli a illuminazione indiretta, possono essere posizionate sulla facciata (a partire dallo spigolo esterno della facciata e dal filo superiore del portone) con dimensioni massime di larghezza 100 cm e altezza 300 cm.
- Le insegne potranno essere a cassonetto, illuminate da appositi tubi fluorescenti posti all'interno dello stesso, o in semplici pannelli illuminati da faretti esterni.

c) INDICAZIONI SEGNALETICHE

- E' possibile individuare la localizzazione delle singole attività insediate, mediante opportuna cartellonistica montata su uno o più cartelloni che forniscano una piantina delle singole attività insediate nell'area.
- I pannelli saranno costituiti da supporto metallico rigido, sul quale saranno stampate le indicazioni di colore giallo su sfondo nero.
- E' fatto divieto di installare qualsiasi forma di pubblicità nella fascia verde di rispetto e nell'area a parcheggio prospicienti la strada statale.

CAPO III

LOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DA TUTELARE

Art. 25 - Norme generali sulla pubblicità all'interno di zone da tutelare

Le norme del presente capo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno delle zone dei Centri storici (CS) e su tutti gli edifici storici con più di 50 anni.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.

In particolare, sono vietate:

- La collocazione di insegne su palina nei Centri storici.
- L'installazione di insegne su terrazzi, balconi, ringhiere, facciate.
- L'installazione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere bidimensionali in tessuto di tela sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento ed esclusivamente a carattere temporaneo.
- L'installazione dei segni orizzontali reclamistici.
- L'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori.
- L'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo, quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari.
- L'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle destinate ai turni di apertura delle farmacie presso le stesse, delle bacheche relative alle informazioni di spettacolo, delle attività di ristorazione e delle bacheche di cui al successivo comma 2. Tali bacheche potranno avere illuminazione propria.
- L'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.
- l'installazione di insegne scolorate illuminate dall'interno e scritte alfanumeriche illuminate
- l'installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza

In particolare devono essere realizzate con le seguenti caratteristiche:

- con manufatti in ferro battuto, legno decorato, scritte su muro, pannelli metallici verniciati
- Con forme artistiche di tipo antico, ad eccezione di quelle riferentesi a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso, alberghi.
- Le insegne esterne al foro vetrina devono rispettare l'apparato decorativo dell'edificio e mai occultare elementi caratterizzanti lo stesso (es. lesene, fregi, cornici, fasce marcapiano, ecc.). Devono essere posizionate ad una distanza di almeno 5 cm dagli elementi decorativi del prospetto dell'edificio.

Sono consentite:

- Le installazioni di bacheche collocate a muro o a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale, e delle Associazioni riconosciute.
- Le installazioni di strutture tipo "sandwich" bifacciali, posate direttamente al suolo, per l'informazione sulle attività delle mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali.

Art. 26 - Collocazione di insegne

Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

E' inoltre vietato l'uso di materiali di rivestimento sugli stipiti ed esternamente al filo delle facciate.

Art. 27 - Collocazione di targhe professionali o di esercizio

Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate esclusivamente in ottone con scritte nere.

Valgono comunque le disposizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 28 - Collocazione di tende

Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota dei marciapiede di ml 2,20 compreso le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità e viabilità, ed una aggetto inferiore, di almeno di cm 30, alla larghezza dei marciapiede e comunque non superiore a ml. 2. Nelle zone prive di marciapiede o di adeguato spazio fuori dalla carreggiata stradale è vietata la collocazione delle tende.

Le tende dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra o internamente al vano della vetrina ed essere realizzate nel tipo piano estensibile o capottina, con strutture in metallo e tessuto in tela in tinta unita nei colori compatibili con le tonalità indicate nel Piano Colore su valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPO IV PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 29 - Autorizzazioni

Chiunque intenda installare cartelli e mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare una istanza ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento e nel rispetto dei disposti del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

La domanda, da compilarsi esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata al competente Ufficio corredata dei seguenti documenti:

- a) Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia. La suddetta documentazione non è richiesta per targhe e vetrofanie.
- b) Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

- c) Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante; in caso di impianto su suolo è necessario produrre una planimetria catastale del luogo interessato.
- d) Autodichiarazione con la quale si attesta che l'opera, escluse targhe e vetrofanie, sarà realizzata rispettando la normativa in materia, che il manufatto sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e sarà realizzato con materiale resistente agli agenti atmosferici.
- e) Autodichiarazione dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima.
- f) Nulla osta del proprietario dell'immobile, dell'amministratore condominiale o autodichiarazione di proprietà.
- g) Nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici qualora richiesto.
- h) Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica qualora necessaria
- i) Ricevuta in originale dell'avvenuto versamento delle spese di diritti di segreteria.
- j) Nulla osta della Provincia di Torino qualora richiesto
- k) Nulla osta dell'A.N.A.S. qualora richiesto

Per impianti posti fuori del centro abitato, l'interessato deve presentare istanza di autorizzazione all'Ente proprietario della strada, secondo il seguente ordine di competenza:

- 1) per le strade statali, dalla Direzione Compartimentale A.N.A.S. competente per territorio.
- 2) per le strade regionali, provinciali o di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni.

Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune per i tratti di strade statali, regionali, provinciali o di altri organismi, correnti all'interno del centro abitato.

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

L'istanza per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata, previa autorizzazione del messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 30 - Autorizzazioni Specifiche

Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), f), g), h), i), j) e k) del precedente articolo.

Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,50, viene rilasciata copia della comunicazione previo parere da parte del competente ufficio della Polizia Municipale. La durata delle autorizzazioni a carattere temporaneo, non può superare i 12 mesi ad esclusione dei cartelli riguardanti locazione o compravendita di immobili che potranno avere una durata massima, anche se frazionata in più periodi, di 24 mesi.

Art. 31 - Affissioni dirette

I manifesti, le locandine affisse direttamente dagli interessati, le pubblicità relative a vendita e locazione di immobili poste sui medesimi immobili, non necessitano di autorizzazione amministrativa ma devono assolvere l'imposta di pubblicità, se dovuta, e riportare comunque il timbro del concessionario. I manifesti e le locandine possono essere affissi esclusivamente all'interno delle vetrine dei negozi previo accordo con i proprietari.

I manifesti e le locandine riferiti a spettacoli viaggianti, manifestazioni politiche e sportive potranno essere affissi a cura degli interessati esclusivamente, previa autorizzazione amministrativa rilasciata dall'ufficio competente e pagamento dell'imposta di pubblicità.

Manifesti e locandine dovranno essere rimossi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata.

Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.Lgs n. 507/93.

Art. 32 - Rilascio dell'autorizzazione

L'istruttoria delle pratiche é affidata al competente Ufficio Comunale, che dovrà raccogliere i pareri degli altri uffici comunali interessati.

L'autorizzazione è rilasciata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune.

Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

Art. 33 - Interventi di sostituzione e modifica delle insegne

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario dell'insegna, deve farne domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio, fatto salvo eventuali richieste di pareri - nulla osta di altri Enti. La nuova autorizzazione sarà rilasciata dal competente Ufficio

Art. 34 - Validità e Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha carattere meramente precario e potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale con preavviso di 15 giorni, comunque non prima di un anno dalla data di rilascio della autorizzazione stessa, tranne per motivi di pubblica utilità.

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 445/2000.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 29.

Art. 35 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno

- effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune ai sensi dell'art. 405 comma 1 del D.p.r. 495/1992, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze
- procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio
- su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione: progressione chilometrica del punto di installazione, data di scadenza.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Qualora l'applicazione della targhetta risulta difficoltosa, è ammesso che i dati identificativi siano riportati con scritte a carattere indelebile.

L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e standardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 36 - Decadenza dell'autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata.
- L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività.
- La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce.
- La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione.
- La mancata realizzazione dell'opera entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
- Lo stato di degrado del manufatto pubblicitario.
- La mancata utilizzazione dell'impianto pubblicitario.

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 37 - Vigilanza

Il Comune è tenuto a vigilare mediante la Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Art. 38 - Sanzioni amministrative

Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste dall'art. 23, del Codice della Strada e dal D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni non sono previste dai disposti del codice della strada e del d.lgs. 507/93, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro nel rispetto dell'art. 7 bis del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e della legge 689/1981.

In presenza di un impianto pubblicitario abusivo l'Amministrazione Comunale ne disporrà la rimozione previa notifica del relativo provvedimento, ed in caso di inottemperanza del termine fissato procederà alla rimozione d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute, fermo restando la possibilità di effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 - Norma Transitoria

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati allo scadere della autorizzazione, o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria o per cambio di gestione; in ogni caso tutti gli impianti pubblicitari installati sul territorio comunale non rispondenti alle norme del presente regolamento dovranno essere adeguati entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme.

Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 40 – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale in materia.

Il presente Regolamento è suscettibile di variazioni e/o integrazioni su segnalazione del Responsabile Area Urbanistica – Edilizia privata ed a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.